



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2013

Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

ONOREVOLI SENATORI. – I dati diffusi con l'ultimo Rapporto sulle Ecomafie 2013, a cura dell'associazione Legambiente, evidenziano che l'illegalità ambientale costituisce tuttora un fenomeno di assoluto rilievo nel nostro Paese, una forma di economia che non conosce recessione e che contribuisce fortemente ad alimentare i profitti delle organizzazioni criminali e il loro radicamento sul territorio. In base alle risultanze diffuse nel citato Rapporto, nel corso del 2012 sono stati registrati sul territorio nazionale 34.120 reati in materia ambientale, 28.132 le persone denunciate, 161 ordinanze di custodia cautelare, 8.286 sequestri, per un giro di affari stimato in 16,7 miliardi di euro, gestito da 302 clan, 6 in più rispetto a quelli censiti l'anno precedente. Il 45,7 per cento dei reati risulta concentrato nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia) seguite dal Lazio, con un numero di reati in crescita rispetto al 2011 (+13,2 per cento) e dalla Toscana, che sale al sesto posto, con 2.524 illeciti (+15,4 per cento). Prima regione del Nord Italia, la Liguria (1.597 reati, +9,1 per cento sul 2011). Da segnalare, per l'incremento degli illeciti accertati, anche il Veneto, con un +18,9 per cento, e l'Umbria, passata dal sedicesimo posto del 2011 all'undicesimo del 2012. Crescono nel 2012 gli illeciti contro gli animali e la fauna selvatica (+6,4 per cento rispetto al 2011), sfiorando quota 8.000, a una media di quasi 22 reati al giorno e presenta purtroppo il segno positivo anche il numero di incendi boschivi che hanno colpito il nostro Paese, con un +4,6 per cento rispetto al 2011.

L'incidenza dell'edilizia illegale nel mercato delle costruzioni è passata dal 9 per

cento del 2006 al 16,9 per cento stimato per il 2013, considerando inoltre che, mentre le nuove costruzioni legali sono crollate da 305.000 a 122.000, quelle abusive hanno subito una leggerissima flessione, dalle 30.000 del 2006 alle 26.000 nel 2013.

L'Ufficio centrale antifrode dell'Agenzia delle dogane segnala che i quantitativi di materiali sequestrati nei nostri porti nel corso del 2012 sono raddoppiati rispetto al 2011, passando da 7.000 a circa 14.000 tonnellate, grazie soprattutto ai cosiddetti caccami, cioè materiali che dovrebbero essere destinati ad alimentare l'economia legale del riciclo e che invece finiscono prevalentemente in Corea del Sud, Cina, Hong Kong, Indonesia, Turchia e India.

A completare il quadro, il Rapporto Ecomafia 2013 descrive anche l'attacco al cibo «*made in Italy*»: nel 2012 sono state accertati lungo le filiere agroalimentari ben 4.173 reati penali, più di 11 al giorno, con 2.901 denunce, 42 arresti e un valore di beni finiti sotto sequestro pari a oltre 78 milioni e 467.000 euro. Se si aggiungono anche il valore delle strutture sequestrate, dei conti correnti e dei contributi illeciti percepiti il valore supera i 672 milioni di euro. Il controllo delle mafie in questo settore nasce dalle campagne, passa attraverso il trasporto e il controllo dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, e arriva fino alla grande distribuzione organizzata.

È in questo contesto che si rende necessario sul fronte legislativo un rafforzamento della disciplina specializzata rivolta alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia ambientale. L'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ha indubbiamente consentito alcuni passi avanti nell'attività

di contrasto delle ecomafie, ma la complessità dei fenomeni in atto richiede un salto di qualità nella definizione delle figure di reato, con particolare riferimento al profilo penale di alcuni comportamenti oggi colpiti solo in forma contravvenzionale. La scelta di modificare il codice penale trova del resto solido appoggio nella tendenza della legislazione verso una nuova spinta codicistica, volta a far sì che il codice penale risulti il fulcro del sistema degli illeciti, sulla falsariga del modello francese, in cui il principio della tendenziale «riserva di codice» viene ancorato al principio di chiarezza e conoscibilità della legge.

La riforma del sistema di tutela penale dell'ambiente è prevista peraltro dalla direttiva CE n. 99 del 2008 che l'Italia ha formalmente recepito, ma sostanzialmente disatteso. Su questi temi è stato molto netto anche il pronunciamento del Parlamento europeo, con una risoluzione approvata dall'assemblea lo scorso 11 giugno, nell'ambito della quale si fa a più riprese riferimento ai reati di natura ambientale. Il testo impegna fra l'altro la Commissione europea «a proporre standard giuridici comuni e modelli di integrazione e di cooperazione fra gli Stati membri e a presentare una proposta legislativa contenente una definizione comune di criminalità organizzata, che dovrebbe includere, fra l'altro, il reato associativo di stampo mafioso». Nella stessa risoluzione l'Europarlamento si esprime con decisione «per la creazione di una Procura europea, in attuazione dell'articolo 86 del Trattato, in particolare per lottare contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati gravi di natura transfrontaliera, per indagare su tali reati, perseguirli e sottoporli a giudizi».

Anche a livello nazionale l'esigenza di disciplinare, in sede codicistica, i delitti ambientali, è, ormai da tempo, condivisa. Già nel 1998 fu istituita, nell'ambito della cosiddetta «Commissione ecomafia» istituita dal Ministro dell'ambiente, una sottocommis-

sione che produsse una bozza di articolato volto ad introdurre nel libro secondo del codice penale il titolo VI-*bis*, rubricato «Delitti contro l'ambiente». Un tentativo di codificazione venne altresì effettuato nell'ambito della Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dal dottor Carlo Nordio, così come, sin dalla XIV legislatura, sono stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge in proposito. Una proposta di legge in tal senso è stata in seguito approvata dal Governo e trasmessa alla Camera nel corso della XV legislatura (A.C. n. 2692), mentre analoghe iniziative sono state assunte nel corso della XVI legislatura da parlamentari appartenenti a vari gruppi, senza peraltro mai approdare al voto in aula.

Il presente disegno di legge, che si compone di sei articoli, intende colmare questa lacuna nel nostro ordinamento e consentire un salto di qualità nell'azione di prevenzione e repressione dei delitti contro l'ambiente.

L'articolo 1 prevede l'introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-*bis*, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito dagli articoli da 452-*bis* a 452-*quaterdecies*, recanti le nuove fattispecie criminose che si sostanziano nei seguenti articoli aggiuntivi:

- articolo 452-*bis*, rubricato «Inquinamento ambientale», punisce chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque, dell'aria, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica;

- articolo 452-*ter*, rubricato «Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti», punisce l'autore del fatto di cui all'articolo 452-*bis* se la compromissione si verifica;

- articolo 452-*quater* «Disastro ambientale» prevede che sia punito chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o

energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale;

- articolo 452-*quinquies* «Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica» sanziona condotte diverse da quelle di immissione, che pur tuttavia si connotano per la lesione del bene giuridico ambiente;

- articolo 452-*sexies* contiene due circostanze aggravanti, prevedendo che nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinquies* la pena sia aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette, soggette a vincoli di tutela o se deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti;

- articolo 452-*septies* «Traffico di rifiuti» punisce chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti;

- articolo 452-*octies* «Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive» sanziona il traffico illecito e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare;

- articolo 452-*novies* «Delitti ambientali in forma organizzata» mira a punire le cosiddette ecomafie ed è rivolto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al nuovo titolo del codice;

- articolo 452-*decies* «Frode in materia ambientale» prevede le sanzioni per chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguire l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa;

- articolo 452-*undecies* «Impedimento al controllo» prevede le sanzioni nei con-

fronti del titolare o del gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti da parte dei soggetti legittimati;

- articolo 452-*duodecies* «Delitti colposi contro l'ambiente» prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite di un terzo;

- articolo 452-*terdecies* «Pene accessorie. Confisca» prevede che la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinquies*, 452-*septies* e 452-*octies* comporti, per tutta la durata della pena principale, l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- articolo 452-*quaterdecies* «Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi» dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordini la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-*bis* (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali), il quale tutela il bene ambiente inteso in senso economico, punendo la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.

L'articolo 2 reca modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo 25-*quinquies*.¹ (Reati am-

bientali), che prevede, in relazione alla commissione di talune delle nuove figure di reato previste dal titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale sopra elencate, l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

L'articolo 3 prevede disposizioni integrative dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante norme in materia di confisca.

L'articolo 4 conferisce delega al Governo ad adottare, con i relativi principi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e ammi-

nistrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo potrà inoltre emanare disposizioni integrative o correttive.

L'articolo 5 è rivolto a sostituire il testo attualmente vigente del comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente la legittimazione delle associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della medesima legge a promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale. L'articolo 6 definisce, infine, il termine di entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - *(Inquinamento ambientale)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. - *(Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze aggravanti)*. - Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dall'illegittima immissione deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclu-

sione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave o la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-*quater*. - (*Disastro ambientale*).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il disastro ambientale è punito con la reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 200.000 a euro un milione.

La stessa pena si applica quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione, cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Art. 452-*quinquies*. - (*Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica*). - Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter* e 452-*quater*, e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento della fauna selvatica.

Le pene sono aumentate di un terzo se l'uccisione della fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica la compromissione o il deterioramento, le pene sono aumentate fino alla metà.

Art. 452-*sexies*. - (*Circostanze aggravanti*). - Nei casi previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater* e 452-*quinqies*, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-*septies*. - (*Traffico di rifiuti*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene, spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 40.000 a euro 200.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 500.000.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un deterioramento durevole:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-*octies*. - (*Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti radioattive*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 500.000 chiunque, illegittimamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona una sorgente radioattiva o se ne disfa illegittimamente.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-*novies*. - (*Delitti ambientali in forma organizzata*). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate di un terzo.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*, le pene previste per ciascun reato sono aumentate della metà.

Art. 452-*decies*. - (*Frode in materia ambientale*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a euro 25.000.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 452-*undecies*. - (*Impedimento al controllo*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo.

Art. 452-*duodecies*. - (*Delitti colposi contro l'ambiente*). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo.

Art. 452-*terdecies*. - (*Pene accessorie. Confisca*). - La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis*, 452-*ter*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*septies* e 452-*octies* comporta la pubblicazione della

sentenza di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*septies* consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-*octies* consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il re-

cupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

2. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

«Art. 498-bis. - (*Danneggiamento delle risorse economiche ambientali*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000».

Art. 2.

(*Introduzione dell'articolo 25-quinquies.1 nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*)

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.1. - (*Delitti ambientali*). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, le sanzioni pecuniarie previ-

ste dalle lettere *a)* e *b)*, diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera *b)*, del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*septies* e 452-*octies* del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di confisca)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del libro II del codice penale,».

Art. 4.

(Delega al Governo per il coordinamento della normativa concernente gli illeciti ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro per le politiche europee, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo finalizzato al coordinamento e al riordino delle

disposizioni speciali concernenti gli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto.

2. Almeno novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) coordinamento e riordino del sistema sanzionatorio, a fini di sistemazione, di maggiore efficacia e di dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

c) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, prevedendo che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-*bis* del libro II del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

d) potenziamento degli strumenti di indagine e di accertamento degli illeciti di cui al presente articolo.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 2 e 3 le modifiche strettamente necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare duplicazioni e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

«5. Le associazioni di cui all'articolo 13 della presente legge, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono sempre denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza e possono intervenire nei giudizi per danno ambientale nonché ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

